



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 16 ottobre 2015

Alla cortese attenzione
dell'On. Ministro
prof.ssa Stefania Giannini
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Egr. Direttore Generale
dott. Mario Ali
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE

OGGETTO: Mozione riguardante l'introduzione della nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente

Adunanza n.16 del 15 e 16 ottobre 2015

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO l'articolo 5 del d.l. 201/2011 dà mandato al presidente del Consiglio dei Ministri di riformare, con proprio decreto, la disciplina dell'ISEE ed il conseguente DPCM. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" è intervenuto con la riformulazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;

VISTO l'articolo 5 comma 1 del Dpcm 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" afferma che "Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.";

CONSIDERATO che l'ISEE rappresenta il criterio preminente per l'assegnazione di borse di studio, lo sgravio dalle tasse universitarie, l'accesso ai servizi di mensa ed alloggio per gli studenti e le altre forme di welfare studentesco;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

CONSIDERATO l'utilizzo del parametro dell'ISPE quale soglia d'accesso ai benefici è prevista esclusivamente in materia di diritto allo studio essendo assente ai fini dell'ottenimento delle altre prestazioni sociali;

VISTO il DPCM del 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" che all'Articolo 5, Comma 11 che recita "A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio" ha trovato attuazione quest'anno nel decreto ministeriale 14 luglio 2015 n.486 "Aggiornamento indicatori Isee ed Ispe e Importo minimo per Borse di Studio per l'anno accademico 2015/16" che ha aggiornato i due parametri con riferimento unicamente alla variazione dell'Indice generale ISTAT senza tenere conto del nuovo modello di calcolo fissando le soglie massime a 20998,37 per l'Isee e a 35434,78 per l'Ispe;

CONSIDERATO che le proiezioni operate dal Ministero del Lavoro riportano un aumento medio dell'Isee tra gli universitari di circa il 10%;

CONSIDERATO che i dati di confronto tra il numero di richiedenti accesso ai benefici nell'anno 2014/2015 e quelli del presente anno accademico 2015/16 evidenziano un forte calo delle richieste spiegabile solo con una forte variazione del valore degli indicatori di Isee e Ispe che ha indotto gli studenti a non presentare la domanda di borsa.

CONSIDERATO lo studio dell'Irpet - Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana - che prevede un aumento medio dell'Ispe per gli studenti esclusi da borsa di studio che porta quasi al raddoppio di tale indicatore (da 24300 a 41250) e che tale studio evidenzia inoltre come sia la prima casa sia determinante nel provocare questo aumento con un peso di circa il 36%.

CONSIDERATO che il conteggio della borsa di studio eventualmente ricevuta nel 2013 nel calcolo dell'Isee è un atto che di per sé è lesivo del diritto allo studio, in quanto considera reddito una somma che è invece necessaria allo studente per completare i suoi studi.

CONSIDERATO che nonostante sia previsto lo scorporo dell'importo della borsa di studio eventualmente percepita nel 2014 dall'ISEEU ai fini della richiesta della stessa prestazione, si verificano storture relative al fatto che vengono conteggiate e scorporate somme relative ad anni accademici diversi.

CONSIDERATO che il conteggio della borsa di studio nel calcolo dei redditi mette in difficoltà le famiglie con più figli beneficiari perchè la borsa di studio di un fratello provoca un incremento dell'indicatore Isee dell'altro, causando in alcuni casi la perdita del beneficio per entrambe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

CHIEDE

- di intervenire con una normativa di modifica del dpcm 159/13 escludendo la borsa di studio e l'assegno per le 200 ore al fine del conteggio dei redditi necessario alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di un nucleo familiare.
- di abolire l'Ispe come parametro scisso dall'Isee per l'accesso ai benefici del DSU;
di rimodulare la soglia Isee a livello nazionale alzando il massimale a 23000 in modo da mantenere una percentuale tra idonei e richiedenti in linea con quella dell'anno scorso (basandosi su dati del Ministero del Lavoro);
- di effettuare una sanatoria per coloro che quest'anno hanno il parametro Isee entro la soglia massima prevista da ciascun bando regionale ma che non risultano idonei causa Ispe - per tali studenti si prevede l'inserimento in una seconda graduatoria per i benefici di accesso al DSU che sarà considerata in subordine all'ordinaria graduatoria degli idonei i quali rientrano nei parametri stabiliti dai singoli bandi regionali.
- di fornire linee guida agli atenei per l'esenzione dalle tasse per coloro che sono esclusi dalla borsa causa aumento dell'Isee e che presentano Isee fino a 23000.
- di intervenire con una normativa di modifica del Dpcm 159/13 per ripristinare il conteggio del reddito dei fratelli e delle sorelle al 50%, come previsto dalla precedente normativa;
- di intervenire con una normativa di modifica del Dpcm 159/13 col fine di considerare gli studenti coniugati e/o con figli a carico come studenti autonomi anche senza il soddisfacimento del requisito della residenza fuori dal nucleo familiare di origine da due anni e ponendo il tetto minimo di Isee per tali nuclei a 3500 invece che a 6500 come previsto da decreto;
di intervenire con una normativa di modifica del dpcm 159/13 imponendo ad atenei ed enti di incorporare il valore dell'assegno di disabilità percepito nel nucleo familiare nel caso di studenti disabili o appartenenti ad un nucleo familiare in cui uno o più membri percepiscono l'assegno di disabilità.